

**Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della
MALATTIA DI AUJESZKY
negli allevamenti suini della Regione Toscana**

1. PREMESSA

La normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, molte Regioni italiane a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, attuare anche nella Regione Toscana un percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla Malattia di Aujeszky.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato una sensibile diminuzione nella Regione Toscana dell'incidenza sia negli allevamenti stabulati che in quelli semibradi, come viene evidenziato dalla Figura 1, seppur la prevalenza nelle varie tipologie di allevamento positivi e dei capi positivi tende a rimanere costante seppur a valori molto bassi (Tabelle 1 e 2). Come si vede nei grafici e nei dati delle tabelle intorno al 2017 la malattia ha avuto una lieve recrudescenza che comunque sembra sia in fase di rientro nei valori endemici della malattia.

Fig. 1: Regione Toscana - Incidenza aziende positive 2010-2018 stratificata per tipo allevamento (rosso = Stabulato blu = Brado)




Tabella 1: Regione Toscana - Prevalenza di allevamenti e capi positivi in sorveglianza anni 2015-2019

Ann o	Tipologia allevamento	N. allevamenti	N capi*	N. allevamenti testati	N. allevamenti positivi	% allevamenti positivi	N. capi testati	N capi positivi	% capi positivi
2015	Riproduzione Ciclo Aperto	336	61310	242	21	8,68%	3972	132	3,32%
	Riproduzione Ciclo Chiuso	319	22029	170	8	4,71%	988	21	2,13%
	Ingrasso***	695	140805	135	6	4,44%	4614	43	0,93%
	Familiari	6387	23190	148	2	1,35%	626	4	0,64%
	CG,SS,ST**	8	252	1	0	0,00%	90	0	0,00%
2016	Riproduzione Ciclo Aperto	306	62079	237	20	8,44%	3814	133	3,49%
	Riproduzione Ciclo Chiuso	294	22085	171	11	6,43%	1024	41	4,00%
	Ingrasso***	639	138171	117	3	2,56%	4840	11	0,23%
	Familiari	5732	22801	103	1	0,97%	458	1	0,22%
	CG,SS,ST**	8	252	1	0	0,00%	90	0	0,00%
2017	Riproduzione Ciclo Aperto	310	64073	237	27	11,39%	3784	194	5,13%
	Riproduzione Ciclo Chiuso	297	21673	158	12	7,59%	887	28	3,16%
	Ingrasso***	667	126811	102	4	3,92%	4581	39	0,85%
	Familiari	5829	21840	69	0	0,00%	325	1	0,31%
	CG,SS,ST**	6	243	1	1	100,00%	91	1	1,10%
2018	Riproduzione Ciclo Aperto	307	61184	224	22	9,82%	4147	149	3,59%
	Riproduzione Ciclo Chiuso	297	21724	171	14	8,19%	971	46	4,74%
	Ingrasso***	658	123607	88	1	1,14%	5121	5	0,10%
	Familiari	5799	21559	37	0	0,00%	333	0	0,00%
	CG,SS,ST**	6	240	1	0	0,00%	267	0	0,00%
2019	Riproduzione Ciclo Aperto	279	57490	228	19	8,33%	3607	117	3,24%
	Riproduzione Ciclo Chiuso	284	21065	173	15	8,67%	993	28	2,82%
	Ingrasso***	593	102184	78	1	1,28%	4274	2	0,05%
	Familiari	5215	19643	22	1	4,55%	252	1	0,40%
	CG,SS,ST**	5	190	1	0	0,00%	223	0	0,00%

*stima basata sulla capacità delle strutture;
 ** Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta;
 *** Sottocategoria allevamenti da ingrasso

Anno	N. allevamenti suini da ingrasso con capacità >= 5 e <= 30
2015	347
2016	339
2017	326
2018	323
2019	290

In ogni caso la prevalenza aziendale si è attestata a livello regionale su valori di circa il 5-7%, mentre la prevalenza di capi positivi è risultata essere intorno all'1,5-3% circa (tab. 2 e fig. 2). Interessante è notare come un'elaborazione effettuata sugli anni 2010-2018 sulla prevalenza intra aziendale abbia mostrato che la circolazione virale tende ad essere alta all'interno della singola azienda (prevalenze dal 40 al 70%) e che tenda in ogni caso a diminuire in modo più marcato in una ASL dove si sono già raggiunti buoni livelli di aziende indenni (fig. 3).

Tabella 2: Regione Toscana - Prevalenza grezza di aziende e capi positivi per Malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019

Anni	Aziende positive Aziende testate	Prevalenza grezza aziendale	Capi positivi Capi testati	Prevalenza grezza di capi
2015	37/696	5,32%	200/10290	1,94%
2016	35/629	5,56%	186/10226	1,82%
2017	44/567	7,76%	263/9668	2,72%
2018	37/521	7,10%	200/10839	1,85%
2019	36/502	7,17%	148/9349	1,58%

Figura 2: Regione Toscana - Prevalenza grezza di aziende e capi positivi per Malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019





Figura 3: Prevalenza intra aziendale in aziende positive 2010-2018 stratificata per ASL



Generalizzando i concetti precedentemente esposti si può dire che in Regione Toscana:

- Il trend di nuove aziende positive è in calo anche se la prevalenza grezza per azienda e per capi rimane sostanzialmente costante. Questo può essere dovuto al fatto che le aziende positive tendono sostanzialmente a rimanere tali per molti anni, anche se la malattia tende a diffondersi non facilmente. In una situazione del genere intervenire in modo da far diminuire il numero di aziende con capi positivi potrebbe ottenere in modo rapido obiettivi significativi di riduzione delle positività sul territorio.
- La circolazione virale tende ad essere massiva negli allevamenti con positività, tale evenienza può rappresentare un problema per ottenere un efficace risanamento intra aziendale, ma può costituire anche un vantaggio per l'effettuazione della sorveglianza con gli indici previsti.

SORVEGLIANZA NEI SUIDI SELVATICI

Nel periodo 2015-2019 sono stati testati per Malattia di Aujeszky n. 5 cinghiali in sorveglianza passiva tutti risultati negativi alla ricerca in PCR del virus SuHV-1. Nel 2019 sono stati effettuati nell'ambito di una ricerca corrente 117 esami sierologici su cinghiali prelevati in Provincia di Arezzo di questi 71 sono risultati positivi al test ELISA GE delecto. La prevalenza è risultata quindi essere del 60,63% (IC 95% 51,78-69,48). In tabella 3 sono riportati gli esami effettuati.

Tabella 3: Regione Toscana - Numero di cinghiali testati e positivi per Malattia di Aujeszky 2015-2019

	N. testati	N. positivi	N. dubbi
Cinghiali in sorveglianza passiva	5	0	0
Cinghiali esaminati sierologicamente	117	71	0

2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky dal territorio della Regione Toscana e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE.

Nello specifico, il programma prevede:

- la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Toscana;
- l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky, attraverso il risanamento delle aziende infette;
- protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

3. DEFINIZIONI

1 Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.Lgs. 200/2010. In particolare:

- **Veterinario referente del programma:** veterinario dell'Azienda USL individuato dal Direttore delle UO di Sanità Animale dell'Azienda USL, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore regionale. A tale Veterinario compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della Malattia di Aujeszky, anche a livello di singola area distrettuale e la corretta registrazione dei dati in Vetinfo (BDN, SANAN, SIMAN, Rendicontazioni).
- **Veterinario responsabile del programma:** veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della Malattia di Aujeszky, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza (**allegato 6**) e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente.
- **Allevamento da riproduzione:** allevamento in cui vengono detenuti riproduttori (verri e/o scrofe). Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:


- a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);
 - a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).
- **Allevamento da ingrasso:** allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento);
 - **Allevamento familiare:** allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.
Si sottolinea che gli allevamenti familiari hanno produzioni a carattere stagionale (garantendo un ciclo tutto pieno/tutto vuoto) che vengono così registrate nella BDN nella voce specifica (Allevamento stagionale: SI) e gli animali sono detenuti per pochi mesi. In ogni caso anche in questi allevamenti le movimentazioni degli animali devono obbligatoriamente essere registrate entro 3 giorni nel registro aziendale ed entro 7 giorni in BDN.
 - **Stalla di sosta:** l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

2 Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano e conformemente a quanto indicato in SANAN, le aziende vengono classificate in BDN come:


- **Nessuna qualifica registrata in BDN:** azienda con stato sanitario sconosciuto per la quale non sono disponibili dati sufficienti per l'attribuzione di qualifica.
- **Azienda indenne:** azienda che è stata sottoposta a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.
- **Azienda NON indenne – ultimo controllo positivo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica e nella quale all'ultimo controllo sierologico è riscontrato almeno un capo sieropositivo per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda NON indenne – ultimo controllo negativo:** azienda che non ha ancora acquisito la qualifica e nella quale all'ultimo controllo sierologico non sono stati riscontrati capi sieropositivi per la glicoproteina E (gE).
- **Azienda Indenne – qualifica sospesa:** azienda con qualifica sospesa come stabilito al punto 8 del presente Piano.
- **Azienda NON indenne- qualifica revocata:** azienda con qualifica revocata come stabilito al punto 9 del presente Piano.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE


Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Toscana. Le mappe sottostanti mostrano la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Regione Toscana nell'anno 2019.




Distribuzione geografica allevamenti da RIPRODUZIONE a ciclo aperto con censimento capi > 0




Distribuzione geografica allevamenti da RIPRODUZIONE a ciclo chiuso con censimento capi > 0



Distribuzione geografica allevamenti da INGRASSO con censimento capi > 0



Distribuzione geografica allevamenti altre tipologie (centri genetici, stabulari e stalle di sosta) con censimento capi > 0



Distribuzione geografica allevamenti FAMILIARI con censimento capi > 0

5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	<p>a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale (allegato 4);</p> <p>b) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a Malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi;</p> <p>c) gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati;</p> <p>d) gli animali soggetti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;</p> <p>e) sono stati eseguiti con esito favorevole accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E (gE) su un campione statisticamente significativo di soggetti preferibilmente di età superiore a 5 mesi e rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento secondo quanto di seguito riportato.</p>
Allevamento da riproduzione	<p>f) accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 6) <u>oppure</u></p> <p>g) n. 2 accertamenti sierologici eseguiti a distanza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi l'uno dall'altro, su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 10% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 5). In questo caso le eventuali nuove introduzioni di suini effettuate tra i due controlli sierologici devono avvenire solo da allevamenti indenni;</p>
Allevamento da ingrasso con consistenza media per ciclo superiore a 30 capi	<p>h) accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95%, allegato 2 – Tabella 6) <u>oppure</u></p> <p>i) n. 2 accertamenti sierologici eseguiti a distanza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi l'uno dall'altro su un campione di suini rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4). In questo caso le eventuali nuove introduzioni di suini effettuate tra i due controlli sierologici devono avvenire solo da allevamenti indenni; <u>oppure</u></p> <p>l) nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno tutto vuoto: n. 1 accertamento sierologico su un campione di suini rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4);</p>
Allevamento da ingrasso effettuano tutto pieno/tutto vuoto con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi	<p>m) se sono presenti solo suini provenienti da allevamenti indenni l'attribuzione della qualifica è induttiva <u>oppure</u></p> <p>n) accertamento sierologico su un campione di suini rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95%, allegato 2 – Tabella 6) <u>oppure</u></p> <p>o) n. 2 accertamenti sierologici eseguiti a distanza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi l'uno dall'altro su un campione di suini rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4). In questo caso le eventuali nuove introduzioni di suini effettuate tra i due controlli sierologici devono avvenire solo da allevamenti indenni;</p>
Allevamento familiare (fino a 4 capi)	p) l'attribuzione della qualifica è induttiva;
Svezzamento (sito 2)	q) accertamento sierologico su un campione statisticamente significativo di suini che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4),

Le stalle di sosta possono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da Malattia di Aujeszky.

6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica di cui al paragrafo 5 – Attribuzione della qualifica; b) sono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni; c) annualmente sono eseguiti con esito favorevole accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E (gE) su un campione statisticamente significativo di soggetti preferibilmente di età superiore a 5 mesi e rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento secondo quanto di seguito riportato.
Allevamento da riproduzione	d) accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 6) oppure e) n. 2 accertamenti sierologici con cadenza semestrale (e comunque a distanza di minimo 3 mesi, massimo 12 mesi), su un campione su un campione di suini, che assicurino una prevalenza attesa del 10% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 5);
Allevamento da ingrasso con consistenza media per ciclo superiore a 30 capi	f) accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 2% con LC del 95%, allegato 2 – Tabella 6 oppure g) n. 2 accertamenti sierologici semestrali (e comunque a distanza di minimo 3 mesi, massimo 12 mesi) che assicurino una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4) oppure h) nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno tutto vuoto: n. 1 accertamenti sierologici su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4);
Allevamento da ingrasso che effettuano tutto pieno/tutto vuoto con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi	i) induttiva qualora ogni anno vengano controllate sul territorio di competenza un numero di aziende, individuate secondo un metodo random, tale da assicurare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95% (allegato 2 – Tabella 6). In tali allevamenti dovrà essere effettuato n. 1 accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4)
Allevamento familiare (fino a 4 capi)	l) induttiva qualora ogni anno vengano controllate sul territorio di competenza un numero di aziende, individuate secondo un metodo random, tale da assicurare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95% (allegato 2 – Tabella 6). In tali allevamenti dovrà essere effettuato n. 1 accertamento sierologico su tutti i suini presenti.
Svezzamento (sito 2)	m) accertamento sierologico su un campione di suini che assicuri una prevalenza attesa del 5% con LC del 95% (allegato 2 – Tabella 4)

(*) numero di aziende calcolato sul censimento riferito all'anno precedente come registrato in BDN

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello;
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto;

- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a Malattia di Aujeszky, in attesa della conferma di laboratorio.

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo;
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso a ciclo continuo (no tutto pieno/tutto vuoto);
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a Malattia di Aujeszky confermate da esami di laboratorio;
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta;
- mancato rispetto del programma vaccinale.

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica, subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2 – Tabella 5**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo con sospensione della qualifica, subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2 – Tabella 4**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica, viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2 – Tabella 4**).

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

1) Allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il PGO deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori;
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi;
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi;
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita;
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione;
- spostamento dei suini in vincolo sanitario: in caso di spostamento all'interno del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario;
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per Malattia di Aujeszky*";
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita (Mod. IV informatizzato);
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2 – Tabella 4** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per Malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio (mod. IV informatizzato)

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2 - Tabella 6** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 tabella 4 (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

2) Allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi;
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni;

- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione;
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2 tabella 4** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazione esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare il vincolo sanitario e la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per Malattia di Aujeszky*".

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2 - Tabella 6** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2 - Tabella 4** (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

3) Mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal PGO

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1 e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

10. RIACQUISIZIONE QUALIFICA DOPO REVOCA

Le azioni per la riacquisizione della qualifica dopo la revoca sono esplicitate nel capitolo 9 "PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE"

11. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica ed i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso e familiari per il mantenimento della qualifica può essere effettuato sia con prelievi ematici che, in alternativa, con campioni di tessuto muscolare per il controllo su meat juice. In questo caso il campione deve essere costituito da almeno 50 grammi, di muscolo, possibilmente non troppo asciutto e libero da grasso e connettivo, e conferito alla

Sezione dell'IZSLT territorialmente competente, indicando la tipologia di campione nella relativa scheda di accompagnamento campioni (allegato 3B o comunque generata da SANAN).

Il controllo da effettuarsi al macello deve essere concordato con il Veterinario Ufficiale della struttura di macellazione.

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai Veterinari Ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai Veterinari Ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZSLT deve essere scortato da scheda di accompagnamento campioni generata da SANAN (allegato 3A).

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dall'applicativo SANAN del Sistema Informativo VETINFO.

La qualifica sanitaria nei confronti della malattia di Aujeszky deve essere puntualmente registrata e aggiornata in BDN a carico del Servizio Veterinario dell'Az. USL territorialmente competente.

L'aggiornamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla ricezione del rapporto di prova relativo agli accertamenti sierologici periodici, e comunque prima della movimentazione di suini verso altri allevamenti.

La qualifica sanitaria degli allevamenti accreditati per induzione (allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi e familiari), deve essere aggiornata automaticamente al 1° gennaio di ogni anno, confermando la qualifica presente in BDN al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al Veterinario referente del Piano compete di verificare la puntuale e corretta registrazione dell'attività di controllo nei confronti della Malattia di Aujeszky nei sistemi informativi nazionali con particolare riferimento alle qualifiche sanitarie.

11.bis CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 SUGLI AIUTI DI STATO

Gli accertamenti diagnostici effettuati dall'IZS sono erogati attraverso un regime di Aiuti di Stato in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 del regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1° luglio 2014.

Il presente regime, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono registrati i costi e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

I costi ammissibili concernono, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, lettera a), i test sierologici descritti nel capitolo 12 del presente piano.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

Possono accedere al regime le PMI come definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività e i costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Per accedere all'aiuto l'azienda presenta domanda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, utilizzando l'apposita scheda allegato 7, che contiene le seguenti informazioni minime:

- a) nome dell'azienda e numero dei capi aziendali;
- b) descrizione dell'attività: "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MALATTIA DI AUJESZKY negli allevamenti suini della Regione Toscana", indicando le date di inizio e fine delle attività;
- c) ubicazione dell'azienda;
- d) costi ammissibili: test diagnostici;
- e) importo complessivo del costo dei test da effettuare.

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13, l'aiuto è concesso fino al 100% della spesa ammissibile, che costituisce l'intensità di aiuto applicabile.

L'aiuto di cui al presente regime non è cumulabile con altro Aiuto di Stato.

La durata del regime è prevista fino al 31 dicembre 2021.

Il presente regime non copre spese per le campagne di informazione e la formazione.

Il finanziamento pari a Euro 20.000,00 destinato a coprire il presente regime non riguarda la copertura finanziaria di regimi di aiuto già approvati.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 11 trattasi di servizi agevolati, ed è concesso in natura dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana quale prestatore della misura di prevenzione e destinatario delle risorse stanziato.

12. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (**allegato 6**)
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del piano vaccinale;
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale;
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 - Modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel Sistema Informativo Vetinfo).

Il controllo sierologico circa l'efficacia della vaccinazione può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per Malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primi dieci soggetti risultati gE negativi;

- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive

Qualora i campioni testati per ricerca di anticorpi gB risultassero negativi con una percentuale maggiore del 15%, saranno considerati un indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale.

13.A COSTI - in vigore del regime di Aiuti di Stato

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica	prelievo	SV AUSL	allevatore
	analisi	IZSLT	Regione Toscana (*)
Mantenimento qualifica	prelievo	Veterinario responsabile del programma	allevatore
	prelievo (*)	SV AUSL	Regione Toscana (*)
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	SV AUSL	allevatore
	analisi	IZSLT	allevatore
Sorveglianza allevamenti familiari	prelievo	SV AUSL	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza cinghiali cacciati e morti	prelievo	SV AUSL / IZSLT	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza corretta attuazione dei protocolli vaccinali	prelievo	SV AUSL	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza biosicurezza	controllo	SV AUSL	Regione Toscana
Monitoraggio cinghiali selvatici	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Supporto epidemiologico	elaborazione dati	Osservatorio epidemiologico c/o IZSLT di Siena	IZSLT

* in caso di attività coincidenti con l'esecuzione di altri Piani di controllo

13.B COSTI - a decorrenza dal termine della vigenza del regime di Aiuti di Stato

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica	prelievo	SV AUSL	allevatore
	analisi	IZSLT	Regione Toscana (*)
Mantenimento qualifica	prelievo	Veterinario responsabile del programma	allevatore
	prelievo (*)	SV AUSL	allevatore / Regione Toscana (*)
	analisi	IZSLT	allevatore
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	SV AUSL	allevatore
	analisi	IZSLT	allevatore
Sorveglianza allevamenti familiari	prelievo	SV AUSL	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza cinghiali cacciati e morti	prelievo	SV AUSL / IZSLT	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza corretta attuazione dei protocolli vaccinali	prelievo	SV AUSL	Regione Toscana
	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Sorveglianza biosicurezza	controllo	SV AUSL	Regione Toscana
Monitoraggio cinghiali selvatici	analisi	IZSLT	Regione Toscana
Supporto epidemiologico	elaborazione dati	Osservatorio epidemiologico c/o IZSLT di Siena	IZSLT

* in caso di attività coincidenti con l'esecuzione di altri Piani di controllo

14. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

Viene attuato un programma di controllo nei cinghiali selvatici allo scopo di monitorare l'andamento della Malattia di Aujeszky in questa popolazione.

Il monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici sarà effettuato tramite sorveglianza attiva sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria (campionamento in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95% - **allegato 2 tabella 6**) e tramite sorveglianza passiva, su tutti gli animali rinvenuti morti e conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (IZSLT).

La ricerca di anticorpi nei confronti del virus della Malattia di Aujeszky può essere eseguita tramite prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della Malattia di Aujeszky o contro la sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina E (ADV-gE).

15. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'eradicazione della Malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Regione Toscana legate non solo alla diminuzione della Malattia di Aujeszky, ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, aventi qualifica sanitaria elevata.

16. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982 "Norme per la profilassi della Malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 "Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina";

Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina";

Direttiva 1964/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la Malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

ALLEGATI

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

Allegato 2: Tabella 4 riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%;

Tabella 5 riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%;

Tabella 6 riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%,

Allegato 3A: scheda accompagnamento campioni da allevamento

Allegato 3B: scheda accompagnamento campioni da macello

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12)

Allegato 6: misure di biosicurezza

Allegato 7: scheda integrativa informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014"

Spett. Servizio Veterinario
dell'AZIENDA USL

Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MALATTIA DI AUJESZKY negli allevamenti suini della Regione Toscana

Il sottoscritto Cognome..... Nome.....
In qualità di Proprietario Detentore dell'allevamento (ragione sociale)

.....
Codice aziendale
Sito nel Comune di
Via/Località
Telefono e-mail

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto (vaccinazioni, biosicurezza, e prelievi sierologici di mantenimento della qualifica), del

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di
..... n.residente in via
..... e-mail.....
telefono..... C.F.....
che provvederà altresì alla registrazione dei campionamenti nell'applicativo SANAN.

Luogo..... li

l'Allevatore
.....

il Veterinario
.....

Tabella 4 - Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

Grandezza della popolazione	N. campioni da prelevare
Fino a 24	Tutti
25-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Tabella 5 - Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

Grandezza della popolazione	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Tabella 6 - Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

Grandezza della popolazione	N. campioni da prelevare
Fino a 48	tutti
49 -50	48
51 - 100	78
101 - 150	95
151 - 200	105
201 - 250	113
251 - 300	118
301 - 350	122
351 -500	129
501 -600	132
601 -800	136
801-1.000	139
1.001 e oltre	148

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY**

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE TOSCANA	PROVINCIA DI _____	
AZIENDA USL _____	DISTRETTO _____	
TEL _____		FAX _____
EMAIL _____		

PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	
[1]	
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	
[2]	
Controllo di conferma in azienda accreditata	
[3]	
Controllo in stalla di sosta	
[4]	
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	
[5]	
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____)	
[6]	
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____)	
[7]	
A seguito di positività riscontrata in azienda	
[8]	
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	
[9]	
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	
[10]	
Importazione	
[11]	
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	
[17]	
Sospetto	
[18]	
Riacquisizione dell'accreditamento	
1° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	
[12]	
Azienda in zona di protezione (*)	
[13]	
Azienda in zona di sorveglianza (*)	
[14]	
2° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	
[15]	
Azienda in zona di protezione (*)	
[16]	

(*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Denominazione dell'allevamento _____

Provincia _____ Comune _____

Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): **[RCA]** Riproduzione ciclo aperto
[RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso **[SS]** Stalla di Sosta **[IN]** Ingrassio **[AU]** Familiare
[CG] Centro Genetico

N. riproduttori presenti | _____ | N. suini presenti | _____ |

Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: SANGUE n. _____
 FECEI n. _____
 EPITELIO n. _____**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE** malattia vescicolare suino Peste suina classica Malattia di Aujeszky
 Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – magrone (<180gg) – Grasso (>180gg)**
– Verro – Verretto

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del ___/___/_____)

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

OSSERVAZIONI

Data..... Timbro e firma del Veterinario ufficiale.....

PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti “BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE”:

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni “a vuoto”.
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 01/04/1997 e smi, come di seguito indicato:

1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi).

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal “sito 2” al “sito 3”.

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 5) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario.

La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali.

Schema vaccinale

CATEGORIA	1° VACCINAZIONE	2° VACCINAZIONE	3° VACCINAZIONE	RICHIAMI
Ingrasso	60-90 gg di vita	dopo 3-4 settimane	tra il 6° e 7° mese di vita (se macellati oltre il 7° mese)	-
Riproduttori	60-90 gg di vita	dopo 3-4 settimane	entro 180° giorno di vita	Almeno tre volte l'anno

N° _____

MOD. N. 12-MA

REGIONE TOSCANA
SERVIZIO VETERINARIO

AZIENDA USL _____ COMUNE DI _____

DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI

Presso l'allevamento (denominazione / timbro)

Codice Aziendale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Proprietario _____

Indirizzo: Via _____ n° _____ Comune _____ Prov. _____

Tipologia allevamento:

da Riproduzione da Ingrasso da Svezamento Familiare

SUINI VACCINATI					
Tipologia animali (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	Tipo di intervento (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione, richiamo)	Età degli animali (mesi)	N.° capi vaccinati	IDENTIFICATIVI INDIVIDUALI	CAPANNONE / BOX

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

MALATTIA DI AUJESZKY

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) _____

Istituto produttore _____

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intramuscolare, ecc) : _____

Data del trattamento _____

Osservazioni _____

Data _____

Il Veterinario denunciante
(firma e timbro)

MISURE DI BIOSICUREZZA

PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.Lgs. 534/92, D.Lgs. 146/01, D.Lgs. 53/04).
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti di mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini.

MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Barriere:** (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati.
- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori
- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia.
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasse animali morti in allevamento (in caso di assenza di procedure per lo smaltimento immediato):** possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui.
- **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie.
- Applicare il protocollo di derattizzazione.
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare.
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti).
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno.
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti.
- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione.

- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico)
 - 2) il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali.
- Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento.
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008).
- Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la piazzola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante.
- Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV.
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a Malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide).
- Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi.
- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni.
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati del resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finché non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni. Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV.
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati.
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale.

MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE

Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori:

- tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7giorni;
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).

Allegato A-bis - SCHEDA INTEGRATIVA INFORMAZIONI
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MALATTIA DI AUJESZKY
negli allevamenti suini della Regione Toscana

Al Responsabile del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Az. U.S.L.....

Il sottoscritto Cognome.....Nome.....

In qualità di Proprietario Responsabile Detentore

con riferimento al Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MALATTIA DI AUJESZKY negli allevamenti suini della Regione Toscana, si integrano le seguenti informazioni:

A1) NOME DELL'IMPRESA:

.....

Codice Aziendale:

Partita IVA o codice fiscale

A2) DIMENSIONI DELL'IMPRESA ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003):

- 1. Categoria generale delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- 2. Piccola impresa: PMI che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- 3. Microimpresa: PMI che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

B) DESCRIZIONE DEL PROGETTO O DELL'ATTIVITÀ: *Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MALATTIA DI AUJESZKY negli allevamenti suini della Regione Toscana*

data di inizio: _____ e fine: _____

C) UBICAZIONE DEL PROGETTO O DELL'ATTIVITÀ:

Indirizzo via/Località.....Comune.....

Telefono / email

D) ELENCO DEI COSTI AMMISSIBILI: test diagnostici n° _____

E) TIPOLOGIA DEGLI AIUTI: *servizi agevolati/sovvenzionati*

Importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto: euro _____

Li

Firma del richiedente

.....

per ricevuta Az. U.S.LData.....

Firma del Veterinario AUSL.....